



Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA



Analisi degli effetti finanziari

A.C. 2222-A

Reclutamento personale scolastico

(Conversione in legge del DL 126/2019)

Modifiche delle Commissioni

N. 39 – 26 novembre 2019



Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

Analisi degli effetti finanziari

A.C. 2222-A

Reclutamento personale scolastico

(Conversione in legge del DL 126/2019)

Modifiche delle Commissioni

N. 39 – 26 novembre 2019

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	- 3 -
ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI	- 4 -
ARTICOLO 1, COMMI 5, 6, 7, 13 E 18 <i>TER</i>	- 4 -
RECLUTAMENTO E ABILITAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE NELLA SCUOLA SECONDARIA	- 4 -
ARTICOLO 1, COMMI 17 - 17- <i>SEPTIES</i>	- 6 -
DESTINAZIONE DI POSTI VACANTI E DISPONIBILI A IMMISSIONI IN RUOLO SU BASE TERRITORIALE	- 6 -
ARTICOLO 1, COMMI DA 18- <i>QUATER</i> A 18- <i>SEPTIES</i>	- 7 -
ACCESSO AI RUOLI E GRUPPI DI INCLUSIONE TERRITORIALE	- 7 -
ARTICOLO 1- <i>BIS</i>	- 8 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE DI RELIGIONE CATTOLICA.....	- 8 -
ARTICOLO 1- <i>TER</i>	- 9 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIDATTICA DIGITALE E PROGRAMMAZIONE INFORMATICA	- 9 -
ARTICOLO 1- <i>QUATER</i>	- 9 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SUPLENZE	- 9 -
ARTICOLO 1- <i>QUINQUIES</i>	- 10 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENZIOSO CONCERNENTE IL PERSONALE DOCENTE	- 10 -
ARTICOLO 1- <i>SEXIES</i>	- 12 -
SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE	- 12 -
ARTICOLO 2, COMMA 3	- 13 -
RECLUTAMENTO DI DIRIGENTI TECNICI	- 13 -
ARTICOLO 2, COMMA 5, LETTERE DA A) A E) E COMMA 5- <i>BIS</i>	- 14 -
PERSONALE IMPIEGATO IN SERVIZI DI PULIZIA E AUSILIARI.....	- 14 -
ARTICOLO 2, COMMA 5, LETTERA F)	- 17 -
ASSUNZIONE DI LAVORATORI UTILIZZATI PER L'ESPLETAMENTO DI FUNZIONI CORRISPONDENTI AI COLLABORATORI SCOLASTICI .	- 17 -
ARTICOLO 4	- 19 -
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI ACQUISTI FUNZIONALI ALLE ATTIVITÀ DI RICERCA.....	- 19 -
ARTICOLO 6	- 21 -
DISPOSIZIONI URGENTI SUL PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI DI RICERCA	- 21 -

ARTICOLO 9.....- 23 -

COPERTURA FINANZIARIA- 23 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	2222-A
Titolo:	Conversione in legge, con modificazioni, decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti
Iniziativa:	governativa in prima lettura alla Camera
Relazione tecnica (RT):	presente
Relatori per le Commissioni di merito:	Casa per la VII Commissione Serracchiani per la XI Commissione
Gruppi	M5S PD
Commissioni competenti:	VII (Cultura) XI (Lavoro)

PREMESSA

Il disegno di legge in esame dispone la conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante norme in materia di reclutamento di personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti.

È oggetto della presente Nota il testo elaborato dalle Commissioni riunite VII e XI in sede referente.

Il testo iniziale del provvedimento, corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, è stato assegnato in sede consultiva alla Commissione V (Bilancio), che ne ha iniziato l'esame nella seduta del 13 novembre 2019. In merito al testo iniziale del provvedimento si rinvia alla Nota del servizio Bilancio n. 154 del 13 novembre 2019.

Si esaminano di seguito le modifiche introdotte in sede referente che presentano profili di carattere finanziario.

Le modifiche e le integrazioni introdotte dalle Commissioni di merito non sono corredate di relazione tecnica.

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

ARTICOLO 1, commi 5, 6, 7, 13 e 18 *ter*

Reclutamento e abilitazione del personale docente nella scuola secondaria

L'articolo 1 del **testo originario** autorizza il Ministero dell'istruzione a bandire entro il 2019, una procedura straordinaria per titoli ed esami per il reclutamento di docenti nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, riservata a soggetti che hanno svolto almeno tre annualità di servizio - tra l'anno scolastico 2011/2012 e l'anno scolastico 2018/2019 - nelle scuole secondarie statali. La procedura è altresì finalizzata all'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria ai medesimi soggetti, nonché a quelli che hanno svolto almeno tre annualità di servizio, entro i medesimi summenzionati anni scolastici, nelle scuole paritarie (comma 1). L'ammontare dei diritti di segreteria dovuti per la partecipazione alla procedura concorsuale, determinato in maniera da coprire integralmente ogni onere derivante dall'organizzazione della medesima. (comma 11, lettera *f*). La RT con riguardo alla procedura concorsuale afferma che il relativo onere è comunque posto a carico dei partecipanti, che saranno ammessi alle prove solo qualora abbiano provveduto a versare alle entrate dello Stato i relativi diritti di segreteria, determinati ai sensi del comma 11, lettera *f*) in misura tale che le relative maggiori entrate compensino integralmente le maggiori spese a carico del bilancio dello Stato.

La RT a tale riguardo ipotizza un numero di 100.000 candidati che versando un diritto di segreteria di 10 euro a testa, garantiranno la copertura integrale delle spese derivanti dal concorso.

Le modifiche, introdotte in sede referente:

- consentono la partecipazione al concorso per il reclutamento di docenti nella scuola secondaria e alla procedura di abilitazione all'insegnamento nella medesima scuola, di cui all'articolo 1, comma 1, del testo originario, a coloro che abbiano svolto almeno tre annualità di servizio - tra l'anno scolastico 2008/2009 e l'anno scolastico 2019/2020 - nelle scuole secondarie statali (e nelle scuole paritarie ai fini dell'abilitazione). Tale periodo di servizio triennale è compreso, nel testo originario, tra l'anno scolastico 2011/2012 e l'anno scolastico 2018/2019 [comma 5, lettera *a*) e lettera *b*)].

Il comma 5, lettera *a*), prevede, altresì, che i soggetti che raggiungono le tre annualità di servizio prescritte unicamente in virtù del servizio svolto nell'anno scolastico 2019/2020 partecipano con riserva alla procedura e che (comma 5, lettera *b*) il servizio svolto su posto di sostegno in assenza di specializzazione è considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura concorsuale.

Il suddetto periodo è preso in considerazione anche se prestato nei progetti formativi straordinari realizzati in collaborazione con le regioni ai sensi dell'art. 1, comma 3, del DL 134/2009 e dell'art. 5, comma 4-*bis*, del DL n. 104/2013 (comma 6). Ai fini della partecipazione alle procedure di abilitazione all'insegnamento è

consentita la partecipazione anche a coloro che abbiano prestato il suddetto periodo di servizio nei percorsi relativi al sistema di istruzione e formazione professionale (comma 7);

Il comma 7 prevede altresì che possano partecipare alla procedura in deroga al requisito di cui al comma 5, lettera b) i docenti di ruolo delle scuole statali che posseggono i requisiti di cui al comma 5, lettere a) e c) e al comma 6. Sono, altresì, ammessi con riserva al concorso ordinario e alla procedura straordinaria di cui al comma 1, nonché ai concorsi ordinari per titoli ed esami per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria, banditi negli anni 2019 e 2020 per i relativi posti di sostegno, i soggetti iscritti ai percorsi avviati entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e che conseguono il relativo titolo di specializzazione entro il 31 luglio 2020 (comma 18-ter);

- prevedono che la Commissione di valutazione sia composta da non meno di due membri esterni all'istituzione scolastica (a fronte di un solo componente esterno previsto nel testo originario (comma 13, lettera b)).

Resta ferma la previsione del testo originario del comma 13, lettera b) che esclude, per i componenti della Commissione, la corresponsione di compensi, emolumenti, indennità, gettoni di presenza o altre utilità comunque denominate e rimborsi spese.

Gli emendamenti che hanno introdotto le modifiche non sono corredati di **prospetto riepilogativo** né di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le modifiche apportate alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 5, 6, 7, determinano un ampliamento della platea dei soggetti a cui viene riconosciuta la possibilità di partecipare alle procedure concorsuali e di abilitazione ivi previste. Al riguardo si rammenta che l'ammontare dei diritti di segreteria dovuti per la partecipazione alla procedura concorsuale verrà determinato ai sensi del comma 11, lettera f), in maniera da coprire integralmente ogni onere derivante dall'organizzazione della medesima; tanto premesso, considerato che la RT riferita al testo originario ai fini della copertura integrale delle spese derivanti dal concorso ipotizzava un numero di 100.000 partecipanti col versamento di 10 euro a testa, appare opportuno acquisire un'integrazione dei dati e degli elementi di quantificazione alla luce delle modifiche apportate alla disposizione che incidono sul numero complessivo dei partecipanti alle procedure concorsuali.

Nulla da osservare in merito all'ampliamento della composizione della Commissione di valutazione dei cui al comma 13, lettera b) (da un membro esterno ad almeno due membri

esterni), considerato che resta ferma la previsione del testo originario che esclude, per i componenti della Commissione, la corresponsione di compensi, emolumenti, indennità, gettoni di presenza o altre utilità comunque denominate e rimborsi spese.

ARTICOLO 1, commi 17 - 17-septies

Destinazione di posti vacanti e disponibili a immissioni in ruolo su base territoriale

L'art. 1, comma 17, del **testo originario** consente la copertura di posti vacanti e disponibili facenti parte delle facoltà assunzionali, relativi a personale docente che non sia possibile coprire altrimenti nell'anno scolastico 2020/2021, mediante lo scorrimento delle graduatorie di altre regioni. Alla norma non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica. La RT documenta la natura ordinamentale della disposizione.

Le norme, introdotte in sede referente, prevedono la sostituzione del comma 17 dell'articolo 1 con un nuovo testo e l'introduzione dei commi da 17-*bis* a 17-*septies*.

La disposizione introdotta prevede che, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, i posti del personale docente ed educativo rimasti vacanti e disponibili dopo le operazioni di immissione in ruolo siano destinati alle immissioni in ruolo dei soggetti inseriti nelle graduatorie utili per l'immissione nei ruoli del personale docente o educativo che a tal fine possono presentare istanza al fine dell'immissione in ruolo in territori diversi da quelli di pertinenza delle medesime graduatorie (una o più provincie di una medesima regione per ciascuna graduatoria di provenienza) (commi 17 e 17-*bis*).

I commi da 17-*ter* a 17-*sexies* definiscono i profili procedurali della disciplina introdotta.

Viene, altresì, previsto che nel caso in cui risultino avviate, ma non concluse, procedure concorsuali, i posti messi a concorso siano accantonati e resi indisponibili per la procedura di cui ai commi da 17 a 17-*sexies* (comma 17-*septies*).

L'emendamento che ha introdotto le norme non è corredato di **prospetto riepilogativo** né di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni considerata la natura ordinamentale delle disposizioni in esame che sono finalizzate a consentire la copertura di posti vacanti e disponibili facenti parte delle facoltà assunzionali, mediante lo scorrimento di graduatorie riferite ad altri ambiti territoriali.

ARTICOLO 1, commi da 18-*quater* a 18-*septies*

Accesso ai ruoli e Gruppi di inclusione territoriale

Le norme introdotte prevedono che, in via straordinaria, in considerazione dei posti rimasti vacanti e disponibili a seguito dell'applicazione dell'articolo 14, comma 7, del DL n. 4/2019 ("accesso anticipato al trattamento pensionistico per il personale del comparto scuola ed AFAM") siano nominati in ruolo i soggetti inclusi a pieno titolo nelle graduatorie valide per la stipula di contratti a tempo indeterminato, che siano in posizione utile per la nomina rispetto alle facoltà assunzionali non utilizzate alla conclusione delle operazioni di immissione per l'anno scolastico 2019/2020. La predetta nomina ha decorrenza giuridica dal 1° settembre 2019 e decorrenza economica dalla presa di servizio, che avviene nell'anno scolastico 2020/2021 (comma 18-*quater*).

Il Fondo "La Buona Scuola"¹ è incrementato di euro 14,44 milioni nel 2020, di euro 1,41 milioni nel 2021 e di euro 7,26 milioni annui a decorrere dal 2024 (comma 18-*quinquies*).

Viene inoltre sostituito l'articolo 20, comma 4, del D.lgs. n. 66/2017. Il nuovo testo prevede che i componenti dei Gruppi per l'inclusione territoriale² (GIT) non siano esonerati dalle attività didattiche. Ai predetti componenti spetta un compenso per le funzioni svolte, avente natura accessoria, da definire con apposita sessione contrattuale nel limite complessivo di spesa di 0,67 milioni di euro per il 2020 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 (comma 18-*sexies*).

L'articolo 20, comma 4, del D.lgs. n. 66/2017, nel testo vigente prevede che agli oneri derivanti dal funzionamento dei GIT, pari a euro 5,04 milioni il 2019 e a euro 15,11 milioni annui a decorrere dal 2020, si provveda mediante corrispondente riduzione del "La Buona Scuola".

All'onere derivante dai commi 18-*quater* e 18-*quinquies*, pari a euro 14,44 milioni nel 2020 e a euro 13,11 milioni annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante i risparmi di spesa di cui al comma 18-*sexies* (comma 18-*septies*).

L'emendamento che ha introdotto le norme non è corredato di **prospetto riepilogativo** né di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, appare opportuno che vengano forniti i dati e gli elementi sottostanti la quantificazione degli oneri recati dalla disposizione in esame relativi

¹ Di cui all'articolo 1, comma 202, della legge n. 107/2015.

² Il **gruppo per l'inclusione territoriale (GIT)** è uno dei gruppi istituiti dal D.lgs. n. 66/2017, che reca norme in materia di inclusione scolastica degli studenti con disabilità certificata. I gruppi per l'inclusione territoriale (GIT) sono istituiti a livello di ambito territoriale, per cui in ciascuna provincia ci saranno tanti GIT quanti sono gli ambiti in cui è suddivisa la provincia stessa. Il GIT è composto da: un dirigente tecnico o scolastico, che lo presiede; tre dirigenti scolastici dell'ambito territoriale; due docenti per la scuola dell'infanzia e il primo ciclo di istruzione; un docente per il secondo ciclo di istruzione.

all'accesso ai ruoli nel comparto scuola e AFAM disposti dal comma 18-*quater* nonché all'integrazione del Fondo "La Buona scuola" previsto dal comma 18-*quinquies*. In particolare, andrebbero forniti dati ed elementi volti a suffragare la congruità delle risorse poste a copertura dei medesimi oneri che vengono individuate nella ridefinizione delle funzioni e dei compensi di natura accessoria relativi ai componenti dei Gruppi territoriali di inclusione (GTI) di cui al comma 18-*sexies*.

ARTICOLO 1-*bis*

Disposizioni in materia di reclutamento del personale docente di religione cattolica

Normativa vigente. L'articolo 3, comma 1, della legge n. 186/2003 prevede l'accesso ai ruoli degli insegnanti di religione cattolica, previo superamento di concorsi per titoli ed esami per i posti annualmente disponibili nelle dotazioni organiche.

La norma introdotta autorizza il Ministro dell'istruzione a bandire, entro il 2020, un concorso per la copertura dei posti per l'insegnamento della religione cattolica che si prevede siano vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023 (comma 1). Nelle more dell'espletamento del concorso continuano a essere effettuate le immissioni in ruolo mediante scorrimento delle graduatorie generali di merito di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto dirigenziale del Ministero dell'istruzione 2 febbraio 2004, relativo all'indizione di un concorso riservato, per esami e titoli, a posti d'insegnante di religione cattolica compresi nell'ambito territoriale di ciascuna diocesi nella scuola dell'infanzia, nella scuola elementare e nelle scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado (comma 3).

L'emendamento che ha introdotto la norma non è corredato di **prospetto riepilogativo** né di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni considerato che il concorso per l'insegnamento della religione cattolica di cui viene autorizzato il bando entro il 2020 è finalizzato alla copertura di quei posti che risultino vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023. Peraltro, appare opportuno acquisire una valutazione

del Governo in merito alla possibilità che lo svolgimento del suddetto concorso sia effettuato nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

ARTICOLO 1-ter

Disposizioni in materia di didattica digitale e programmazione informatica

La norma, introdotta in sede referente, prevede che nell'ambito delle metodologie e tecnologie didattiche³ nonché nei corsi di laurea in scienze della formazione primaria, ovvero nell'ambito del periodo di formazione e di prova del personale docente, siano acquisite le competenze relative alle metodologie e tecnologie della didattica digitale e della programmazione informatica (*coding*) (comma 1). Viene demandata ad un decreto ministeriale l'individuazione dei settori scientifico-disciplinari all'interno dei quali sono acquisiti i crediti formativi universitari e accademici relativi alle competenze di cui al comma 1, nonché i relativi obiettivi formativi (comma 2).

L'emendamento che ha introdotto la norma non è corredato di **prospetto riepilogativo** né di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione appare opportuno acquisire una valutazione del Governo in merito alla portata applicativa – e agli eventuali effetti finanziari – della disposizione, che prevede che vengano acquisite le competenze relative alle metodologie e tecnologie della didattica digitale e della programmazione informatica (*coding*) senza esplicitare le modalità applicative in modo tale da assicurare l'invarianza degli oneri. In particolare, andrebbe acquisita conferma della possibilità per gli istituti interessati di dare attuazione alle disposizioni nell'ambito delle risorse già disponibili.

ARTICOLO 1-quater

Disposizioni in materia di supplenze

La norma introdotta, modificando l'articolo 4, comma 6, della legge n. 124/1999, prevede che per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee, sino al termine delle attività didattiche si utilizzino oltre che le graduatorie permanenti previste nel testo vigente della suddetta disposizione, in subordine e a decorrere dall'anno scolastico

³ Di cui all'articolo 5, commi 1, lettera b), e 2, lettera b), del D.lgs. n. 59/2017.

2020/2021, anche le graduatorie provinciali distinte per posto e classe di concorso di cui viene disposta l'istituzione con l'introduzione di un nuovo comma *6-bis* (comma 1).

Una specifica graduatoria provinciale, finalizzata all'attribuzione dei relativi incarichi di supplenza, è destinata ai soggetti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno (comma 2). I soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali di cui al comma 1 individuano ai fini della costituzione delle graduatorie di circolo o di istituto per la copertura delle supplenze brevi e temporanee, sino a 20 istituzioni scolastiche della provincia nella quale hanno presentato domanda di inserimento per ciascuno dei posti o classi di concorso cui abbiano titolo (comma 3).

Viene, inoltre, modificato l'articolo 1, comma 107, della legge n. 107/2015 facendo decorrere dall'anno scolastico 2022/2023 - anziché dall'anno scolastico 2019/2020 - l'efficacia della medesima norma, ai cui sensi l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto può avvenire esclusivamente a seguito del conseguimento del titolo di abilitazione. Viene infine previsto che, in occasione dell'aggiornamento previsto nell'anno scolastico 2019/2020, l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie per posto comune sulla scuola secondaria sia riservato ai soggetti precedentemente inseriti nella predetta terza fascia ovvero ai soggetti in possesso di specifici titoli⁴ (comma 4).

L'emendamento che ha introdotto la norma non è corredato di **prospetto riepilogativo** né di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni.

ARTICOLO 1-*quinquies*

Disposizioni in materia di contenzioso concernente il personale docente

Normativa vigente. L'art. 4 del DL 87/2018 stabilisce che il Ministero dell'istruzione debba dare esecuzione, entro 120 giorni dalla data di comunicazione, alle decisioni giurisdizionali che comportano la decadenza dei contratti, a tempo determinato o indeterminato, stipulati con i docenti in possesso del titolo di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002 (comma 1). A tal fine il Ministro dell'istruzione provvede, nell'ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1: a) trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno 2019; b) stipulando con i docenti di cui al comma 1, in luogo della supplenza annuale in precedenza conferita, un contratto a tempo determinato con termine finale non posteriore al 30 giugno 2019 (comma 1-*bis*).

Alla norma non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

⁴ Di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b*), e comma 2, lettera *b*), del D.lgs. n. 59/2017.

La norma sostituisce i commi 1 e 1-*bis* dell'art. 4, del DL 87/2018 prevedendo che le decisioni giurisdizionali in sede amministrativa o civile relative all'inserimento nelle graduatorie concorsuali, a esaurimento o di istituto, che comportino la decadenza dei contratti di lavoro di docente a tempo determinato o indeterminato stipulati presso le istituzioni scolastiche statali, siano eseguite entro 15 giorni (anziché 120 giorni previsti nel testo originario della disposizione modificata) dalla data di notificazione del provvedimento giurisdizionale al Ministero dell'istruzione [comma 1, lettera *b*) cpv. comma 1]. Il nuovo comma 1-*bis* dispone che al fine di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni, il Ministero dell'istruzione provveda, nell'ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle suddette decisioni giurisdizionali quando notificate successivamente al ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni nella regione di riferimento:

- trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno di ciascun anno scolastico, nonché modificando i contratti a tempo determinato stipulati con i docenti di cui al comma 1, in modo tale che il relativo termine non sia posteriore al 30 giugno di ciascun anno scolastico. Il servizio svolto su tutti i predetti contratti non è valido ai fini dell'eventuale ricostruzione di carriera né ai fini della maturazione dell'anzianità economica [comma 1, lettera *b*) cpv. comma 1-*bis*, lettera *a*)];
- procedendo alla nomina dei soggetti che, per effetto delle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1, acquisiscono il diritto a sottoscrivere un contratto a tempo indeterminato. La predetta nomina ha decorrenza giuridica dal 1° settembre dell'anno scolastico di riferimento e decorrenza economica dalla presa di servizio, che avviene l'anno scolastico successivo [lettera *b*) cpv. comma 1-*bis*, lettera *b*)].

Il comma 2 prevede altresì che ai fini dei requisiti per l'accesso alla nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego⁵ (NASPI) i periodi di servizio di cui all'articolo 4, comma 1-*bis*, lettera *a*), del DL n. 87/2018, come sostituito dal comma 1, lettera *b*) cpv. comma 1-*bis*, lettera *a*), sono considerati a tempo determinato.

L'emendamento che ha introdotto le norme non è corredato di **prospetto riepilogativo** né di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame non sembrano suscettibili di determinare effetti finanziari diretti considerato che la norma che disciplina la medesima fattispecie relativa all'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali in tema di

⁵ Di cui al D.lgs. n. 22/2015.

diplomati magistrali (articolo 4, commi 1 e 1-*bis* del DL n. 87/2018) - norma della quale si prevede la sostituzione con le disposizioni in esame - era priva di effetti finanziari. In proposito appare comunque opportuno acquisire una conferma dal Governo, anche in relazione ad eventuali effetti di carattere indiretto connessi al contenzioso in essere, al fine di escludere profili di onerosità.

ARTICOLO 1-*sexies*

Supporto alle attività delle scuole dell'infanzia paritarie

La norma, introdotta in sede referente, prevede che per garantire il regolare svolgimento delle attività nelle scuole dell'infanzia paritarie, qualora si verifichi l'impossibilità di reperire personale docente con il prescritto titolo di abilitazione per le sostituzioni, in via transitoria per l'anno scolastico 2019/2020, è possibile, al fine di garantire il funzionamento della scuola anche senza sostituzione, prevedere un supporto educativo temporaneo, attingendo alle graduatorie comunali degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo a operare nei servizi per l'infanzia. I servizi resi presso le scuole dell'infanzia paritarie come supporto educativo temporaneo sono utili ai fini dell'inserimento nelle graduatorie del personale statale e per il computo dell'anzianità economica o giuridica nel caso in cui il predetto personale è destinatario di un contratto presso le istituzioni scolastiche statali, solo quando resi da personale docente.

L'emendamento che ha introdotto la norma non è corredato di **prospetto riepilogativo** né di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, appare opportuno acquisire una valutazione del Governo in merito agli eventuali effetti onerosi derivanti dalla disposizione in esame, secondo la quale i servizi resi a supporto delle scuole dell'infanzia paritarie, resi attingendo alle graduatorie comunali degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia, sono utili ai fini dell'inserimento nelle graduatorie del personale statale e per il computo dell'anzianità economica o giuridica nel caso in cui il personale utilizzato per le suddette attività di supporto sia destinatario di un contratto presso le istituzioni scolastiche statali.

ARTICOLO 2, comma 3

Reclutamento di dirigenti tecnici

Le norme modificano l'articolo 2, comma 3 del decreto-legge in esame che, nel testo originario, autorizza il Ministero dell'istruzione a bandire, nell'ambito della vigente dotazione organica, un concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento, a decorrere da gennaio 2021, di cinquantanove dirigenti tecnici, con conseguenti maggiori oneri per spese di personale pari a euro 7,90 milioni annui.

Le modifiche autorizzano il Ministero ad utilizzare la medesima procedura concorsuale anche per il reclutamento di altri ottantasette dirigenti tecnici a decorrere dal 2023 stimando un onere aggiuntivo pari a 11,26 milioni di euro a decorrere dal medesimo anno.

Detto onere, valevole dal 2023, risulta dalla differenza fra l'onere risultante dall'emendamento approvato (19,16 milioni annui a decorrere dal 2023) e l'onere indicato dal testo originario (7,90 milioni annui a decorrere dal 2021).

La norma descritta è stata introdotta con un emendamento che ha disposto la copertura del maggior onere sopra descritto mediante la modifica dell'articolo 9, alla cui scheda si rinvia, che provvede alla copertura finanziaria degli oneri recati dal decreto-legge in esame.

L'emendamento che ha introdotto le modificazioni non è corredato di relazione tecnica né di prospetto riepilogativo.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la relazione tecnica allegata alla norma recata dal testo originario valuta un onere di 133.855 euro per ogni singola unità da assumere. Tale onere è determinato partendo dall'attuale retribuzione media dei dirigenti di seconda fascia del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, pari a 129.353 euro: questo dato di partenza viene poi incrementato del 3,48 per cento per tenere conto dell'incremento delle retribuzioni dei dirigenti appartenenti al comparto Funzioni centrali che sarà riconosciuto dopo la sottoscrizione del CCNL per il periodo 2016-2018. Sulla base di tali dati l'onere complessivo si determina in 19,54 milioni di euro. Ne consegue che, utilizzando i dati forniti dalla relazione tecnica riferita al testo originario, le modifiche proposte appaiono sottostimare l'onere da esse determinato di circa 0,39 milioni di euro. Ciò in conseguenza del fatto che per la stima dell'onere è stato utilizzato un valore della retribuzione pari a 129.353 che non include le somme derivanti da un prossimo incremento retributivo. In merito alla ricostruzione ora evidenziata risulta dunque necessario acquisire elementi di valutazione dal Governo.

ARTICOLO 2, comma 5, lettere da a) a e) e comma 5-bis
Personale impiegato in servizi di pulizia e ausiliari

Le norme, modificate in sede referente, apportano numerose modifiche all'art. 58, commi da 5 a 5-*quater* del DL n. 69/2013⁶,

Nel testo attualmente vigente, i citati commi 5 – 5-*quater* prevedono la possibilità che le istituzioni scolastiche acquistino servizi esternalizzati per le funzioni corrispondenti a quelle assicurate dai collaboratori scolastici fino alla data del 31 dicembre 2019. A partire dal 1° gennaio 2020, si prevede, invece, che le istituzioni scolastiche ed educative statali svolgano i servizi di pulizia e ausiliari unicamente mediante ricorso a personale dipendente appartenente al profilo dei collaboratori scolastici. Conseguentemente si autorizza il Ministero dell'istruzione ad avviare una procedura selettiva finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il personale impiegato per almeno 10 anni, presso istituzioni scolastiche ed educative statali, per lo svolgimento dei summenzionati servizi, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi.

Le modifiche approvate nel corso dell'esame presso la Commissione di merito prevedono:

- che le istituzioni scolastiche possano acquistare servizi esternalizzati di pulizia e ausiliari anche con riferimento ai mesi di gennaio e febbraio 2020 mentre la norma vigente limita la possibilità di acquisto al 31 dicembre 2019 [comma 5, lettera a)];
- che i posti di collaboratore scolastico da coprire per lo svolgimento dei servizi attualmente esternalizzati sono disponibili a partire dal 1° marzo 2020 - e non più a partire dal 1° gennaio - non solo per consentire l'assunzione del personale da reclutare mediante l'espletamento di un concorso già previsto a legislazione vigente ma anche per lo svolgimento di procedure di mobilità [comma 5, lettera b)];
- che le assunzioni effettuate per svolgere i servizi attualmente esternalizzati siano disposte a decorrere dal 1° marzo 2020 invece che dal 1° gennaio 2020 [comma 5, lettera c)];
- i criteri per l'immissione in servizio di coloro che risultano idonei nella procedura concorsuale. In esito alla prima immissione in ruolo sono espletate procedure di mobilità per il personale assunto. Al termine delle procedure di mobilità il Ministero è autorizzato ad indire un altro concorso a cui può partecipare personale già incaricato dei servizi esternalizzati ma con un'anzianità pari a soli 5 anni in luogo dei 10 previsti per la partecipazione alla prima procedura selettiva. Le norme che prevedono le procedure selettive e la norma che prevedono la procedura di mobilità specificano che le medesime procedure devono essere espletate nel limite della spesa destinata alle assunzioni previste e per un numero di unità che non sia superiore al

⁶ Introdotta dall'art. 1, comma 760, lettera b), della legge n. 145/2018.

contingente di 11.263 unità fissato dal testo originale del comma 5 licenziato dal Governo [comma 5, capoverso, lettere *d*) ed *e*)].

Si stabilisce che all'onere derivante dal comma 5, primo periodo, pari a euro 88 milioni per l'anno 2020, si provvede, secondo il tenore letterale della disposizione:

- quanto a euro 28 milioni, pari a 56 milioni in termini di saldo netto da finanziare, mediante una riduzione degli stanziamenti di bilancio riferiti al pagamento di stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi al personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo indeterminato [comma 5-*bis*, lettera *a*)];
- quanto a euro 60 milioni mediante una corrispondente riduzione degli stanziamenti di bilancio di cui all'articolo 1, comma 601, della legge n. 296 del 2006 [comma 5-*bis*, lettera *b*)].

Il citato comma 601 ha istituito, nello stato di previsione del MIUR, il Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato e il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche.

L'emendamento che ha introdotto le modificazioni non è corredato di **relazione tecnica** né di **prospetto riepilogativo**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che non appare evidente quali norme determinino l'onere di 88 milioni di euro per il 2020 dal momento che:

- la proroga di due mesi della possibilità di utilizzare servizi esternalizzati è compensata con il differimento di due mesi del termine a partire dal quale possono essere effettuate le assunzioni. Si rammenta che le somme da utilizzare per le immissioni in ruolo sono quelle non più utilizzate per il pagamento dei servizi esternalizzati;
- le norme che dispongono le immissioni in ruolo o le procedure di mobilità operano sempre nell'ambito del limite di spesa e del numero di immissioni in ruolo autorizzate.

La sola spesa che sembrerebbe poter derivare dall'attuazione delle norme sembra pertanto quella connessa all'espletamento della ulteriore selezione di personale riservata a coloro che non hanno un requisito di servizio pregresso di almeno 10 anni.

Tanto premesso appare necessario che il Governo fornisca gli elementi soggiacenti alla stima di un onere di 88 milioni di euro per il solo anno 2020, configurato quale limite di spesa, precisando a quali norme debba essere riferito.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che il comma 5-*bis* dell'articolo 2 prevede agli oneri derivanti dal comma 5, lettera *a*), del medesimo articolo 2, concernente la proroga dei servizi di pulizia e ausiliari fino al 29 febbraio 2020 e la corrispondente proroga al 1° marzo 2020 dell'assunzione del personale appartenente al profilo dei collaboratori scolastici. In particolare, alla copertura dei predetti oneri, pari a 88 milioni per l'anno 2020, si provvede quanto a 28 milioni di euro, pari a 56 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare, mediante riduzione degli stanziamenti di bilancio riferiti al pagamento di stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi al personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo indeterminato e, quanto a 60 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge n. 296 del 2006.

In merito alla prima modalità di copertura si evidenzia che la disposizione in commento opera una riduzione di spese di natura obbligatoria definite come "oneri inderogabili", vale a dire spese vincolate a meccanismi o parametri (determinati da leggi o da altri atti normativi) che ne regolano autonomamente l'evoluzione⁷.

La riduzione disposta in termini di saldo netto da finanziare è pari al doppio dell'onere da coprire, in termini di indebitamento netto, verosimilmente a causa delle minori entrate tributarie e contributive che comporta la riduzione degli stanziamenti destinati al pagamento delle retribuzioni del personale. Ciò posto, appare necessario acquisire da parte del Governo informazioni di maggior dettaglio in merito all'utilizzo delle citate risorse, specificando i programmi di spesa interessati dalla riduzione in commento, anche al fine di escludere che il citato utilizzo pregiudichi obbligazioni già assunte o da assumere pur in presenza delle modifiche introdotte dalla presente disposizione. Dal punto di vista formale si dovrebbe valutare l'opportunità di espungere dalla copertura finanziaria il riferimento ai 28 milioni di euro, vale a dire agli effetti che in termini di indebitamento netto comporta la copertura

⁷ In proposito, si ricorda che gli oneri inderogabili sono costituiti esclusivamente dalle spese obbligatorie, ossia quelle relative a particolari finalità espressamente elencate: pagamento di stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse, interessi passivi, obblighi comunitari ed internazionali, ammortamento di mutui, nonché le spese vincolate a particolari meccanismi o parametri, determinati da leggi ne regolano l'evoluzione.

attraverso la riduzione degli stanziamenti in esame. Dovrebbe essere invece mantenuto nel testo esclusivamente il riferimento alla copertura in termini di saldo netto da finanziare, fermo restando che la sovra copertura che ne consegue – peraltro già evidenziata nel testo all’esame dell’Assemblea – è fisiologicamente connessa ai minori effetti sul fabbisogno e sull’indebitamento netto che determina la riduzione degli stanziamenti destinati alle retribuzioni del personale.

In merito alla seconda modalità di copertura si rinvia alle considerazioni svolte in relazione a quanto disposto dall’articolo 2, comma 5, lettera *f*), capoverso 6-*ter*.

ARTICOLO 2, comma 5, lettera *f*)

Assunzione di lavoratori utilizzati per l’espletamento di funzioni corrispondenti ai collaboratori scolastici

Le norme, inserite in sede referente, autorizzano, a decorrere dall’anno scolastico 2020/2021, lo scorrimento della graduatoria di cui all’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per la copertura di ulteriori 45 posti di collaboratore scolastico.

I commi da 622 a 627 della legge n. 205/2017 hanno previsto l’avvio di una procedura selettiva per titoli e colloquio, volta alla stabilizzazione del personale utilizzato con rapporti convenzionali in essere, attivati dall’ufficio scolastico provinciale di Palermo e prorogati ininterrottamente, per l’espletamento di funzioni corrispondenti ai collaboratori scolastici. Le norme prorogavano anche fino al 30 agosto 2018 i rapporti convenzionali in essere. Le assunzioni, a seguito dell’espletamento della procedura potevano essere disposte anche a tempo parziale nei limiti delle risorse finanziarie appositamente stanziare dal comma 625 e comunque nei limiti corrispondenti ai posti di organico di diritto attualmente accantonati.

Dalla medesima data è disposto il disaccantonamento di un numero corrispondente di posti nella dotazione organica del personale collaboratore scolastico della provincia di Palermo. All’onere derivante dalle norme sopra descritte, pari a euro 0,452 milioni nell’anno 2020 e a euro 1,355 milioni a decorrere dall’anno 2021, si provvede:

- quanto a euro 0,452 milioni nell’anno 2020 e a euro 1,355 milioni nell’anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- quanto a euro 1,355 milioni nell’anno 2021 e a decorrere dall’anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo la “Buona scuola” di cui all’articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

L'emendamento che ha introdotto le modificazioni non è corredato di **relazione tecnica** né di **prospetto riepilogativo**.

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che le somme messe a disposizione per coprire l'onere derivante dall'assunzione di 45 collaboratori scolastici appare congruo con riferimento ad altre norme di analogo contenuto. Tanto premesso si rileva, tuttavia, che per poter effettuare assunzioni di personale debbono sussistere posti di organico liberi: si dovrebbe dunque chiarire se nella dotazione organica del personale collaboratore scolastico della provincia di Palermo esista il numero di posti da disaccantonare richiesto dalla disposizione in esame.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che il capoverso 6-*ter* della lettera *f*) del comma 5 dell'articolo 2 provvede alla copertura degli oneri derivanti dalla medesima lettera *f*) nella parte in cui si prevede lo scorrimento della graduatoria della procedura selettiva finalizzata all'assunzione di 45 posti di collaboratore scolastico e il contestuale disaccantonamento di un numero corrispondente di posti nella dotazione organica del personale collaboratore scolastico della provincia di Palermo. In particolare, ai predetti oneri, pari a 0,452 milioni di euro per il 2020 e a 1,355 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede:

- quanto a 0,452 milioni di euro per il 2020 e a 1,355 milioni di euro per il 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge n. 296 del 2006;
- quanto a 1,355 milioni di euro per il 2021 e a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo "La Buona Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica, di cui all'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015.

Al riguardo, in merito alla copertura a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, appare necessario che il Governo confermi la sussistenza nei diversi capitoli in cui

è stato suddiviso il Fondo medesimo⁸ delle occorrenti risorse, anche alla luce dell'utilizzo delle medesime risorse da parte degli articoli 2, comma 5-*bis*, e 9, comma 1, lettera *b*), del provvedimento in esame, introdotte nel corso dell'esame in sede referente dalle Commissioni VII e XI, e assicuri che l'utilizzo delle risorse stesse non comprometta la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente.

In merito alla copertura mediante riduzione del Fondo "La Buona Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica (capitolo 1285 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca), si evidenzia che esso è stato incrementato, dapprima, dall'articolo 8, comma 2, del decreto in esame per un importo pari a 10,50 milioni di euro per il 2019 e, successivamente, dal comma 18-*quinquies* dell'articolo 1 dello stesso decreto, introdotto durante l'esame in sede referente dalle Commissioni VII e XI, per un importo pari a 14,44 milioni di euro per il 2020, di 1,41 milioni di euro per il 2021 e di 7,26 milioni di euro annui a decorrere dal 2024. Al riguardo, pur prendendo atto degli incrementi previsti, appare necessario che il Governo confermi la sussistenza delle occorrenti risorse e assicuri che l'utilizzo delle risorse stesse non comprometta la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente.

ARTICOLO 4

Semplificazioni in materia di acquisti funzionali alle attività di ricerca

Normativa vigente. L'articolo 1, comma 449, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007) stabilisce che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali debbano effettuare i propri acquisti tramite le convenzioni quadro della Consip.

L'articolo 1, comma 512, della legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) prevede che le amministrazioni pubbliche si approvvigionino esclusivamente tramite Consip S.p.A. o i soggetti aggregatori. Si prevede, inoltre, che l'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) predisponga il Piano Triennale per l'informatica nella p. a. contenente, per ciascuna amministrazione o categoria di amministrazioni, l'elenco dei beni e servizi informatici e di connettività (comma 513).

⁸ Si tratta dei capitoli 1194, 1195, 1196, 1204 e 2394 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

La Consip e i soggetti aggregatori programmano gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, in coerenza con la domanda aggregata del Piano (comma 514).

Le norme sopra descritte (commi 512-514) sono poste al fine di raggiungere, alla fine del triennio 2016-2018, un obiettivo di risparmio annuale pari al 50 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del solo settore informatico, relativa al triennio 2013-2015, al netto dei canoni per servizi di connettività e della spesa effettuata tramite Consip S.p.A. o i soggetti aggregatori documentata nel Piano Triennale. I risparmi derivanti dall'attuazione del presente articolo sono utilizzati dalle medesime amministrazioni prioritariamente per investimenti in materia di innovazione tecnologica (comma 515).

Si prevede, tuttavia, che le amministrazioni possono procedere ad approvvigionamenti al di fuori delle modalità fissate ai commi 512 e 514 esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo (comma 516).

L'articolo 4 nel **testo originario**, esclude l'applicazione delle norme sul ricorso al mercato elettronico e sull'utilizzo della rete telematica sopra descritte alle università statali e alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca.

La norma, integralmente sostituita in sede referente, esclude l'applicazione alle università statali e alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di una serie di disposizioni:

- in materia di ricorso alle convenzioni-quadro e al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni e di utilizzo della rete telematica, viene aggiunto il riferimento al comma 449, oltre a quello dei commi 450 e 452 dell'articolo 1 della legge n. 296/2006, come previsto nel testo originario [nuovo comma 1, lettera *a*]);
- vengono aggiunte le disposizioni dei commi da 512 a 516 dell'articolo 1 della legge n. 208/2015, in materia di ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione della CONSIP Spa per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività [nuovo comma 1, lettera *b*]).

Inoltre, le predette esclusioni operano non solo per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca, come previsto nel testo originario, ma anche per il trasferimento tecnologico e la "terza missione".

La "terza missione" non è legislativamente definita, tuttavia è richiamata in numerosi Statuti universitari. Secondo l'ANVUR (8° rapporto 2013) "per Terza Missione si intende l'insieme delle attività con le quali le università entrano in interazione diretta con la società, affiancando le missioni tradizionali di insegnamento (prima missione, che si basa sulla interazione con gli studenti) e di ricerca (seconda missione, in interazione prevalentemente con le comunità scienziati/che o dei pari). Con la Terza Missione le università entrano in contatto diretto con soggetti e gruppi sociali ulteriori rispetto a quelli consolidati e si rendono quindi disponibili a modalità di interazione dal contenuto e dalla forma assai variabili e dipendenti dal contesto."

L'emendamento che ha introdotto la norma non è corredato di **relazione tecnica** né di **prospetto riepilogativo**.

In merito ai profili di quantificazione, tenuto conto anche dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica relativa al testo originario dell'articolo 4, si prende atto che la norma in esame ha l'effetto di consentire l'impiego di procedure di acquisto non mediate dalle centrali di committenza. Detti acquisti, infatti, verranno svolti comunque nel quadro dei limiti di impegnabilità, dei vincoli di bilancio e della disciplina recata dal codice dei contratti pubblici. Dunque non si hanno osservazioni da formulare.

ARTICOLO 6

Disposizioni urgenti sul personale degli enti pubblici di ricerca

L'articolo 6, nel **testo originario**, ha introdotto due commi all'articolo 12 del D.lgs. n. 218/2016 (relativo agli enti pubblici di ricerca) riguardanti la procedura di stabilizzazione del personale precario prevista all'articolo 20 del D.lgs. n. 75/2017: tale procedura risulta applicabile agli stessi enti di ricerca per effetto del comma 11 del citato art. 20 nonché dell'art. 1, commi 668-670 e 674 della legge di bilancio 2018, che ha istituito a tal fine presso il MEF un apposito fondo.

Le modifiche intervenute in sede referente hanno riguardato alcune disposizioni del D.lgs. n. 218/2016 ed in particolare:

- con l'introduzione del nuovo comma *3-bis* dell'articolo 12 si è previsto che al personale di cui all'articolo 7 del D.lgs. n. 165/2001⁹, ed al personale di cui all'articolo 22 della legge n. 240/2010¹⁰, che presta la propria attività temporanea negli enti di ricerca, siano garantite condizioni retributive, professionali, ambientali, coerenti con quelle previste per le figure professionali contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento che svolgono analoghe attività, che dovranno essere comunque definite nel prossimo rinnovo contrattuale del comparto Istruzione e Ricerca (comma 01);

⁹ Indicati, in particolare, al comma 6 come titolari di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, come esperti di provata competenza.

¹⁰ Destinatari di assegni di ricerca da parte delle università, delle istituzioni ed enti pubblici di ricerca e sperimentazione, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché delle istituzioni con diploma di perfezionamento scientifico riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca.

- riguardo alle procedure di stabilizzazione poste in essere dagli enti pubblici di ricerca disciplinate al D.lgs. n. 75/2017, si è previsto (comma 1, cpv 4-*bis*):
 - che il requisito dell'idoneità sia riferito a graduatorie di procedure ai sensi del D.L. n. 101/2013 vigenti al 31 dicembre 2017 (e non più al 22 giugno 2017);
 - che tali procedure siano estese anche ai vincitori di selezioni pubbliche a tempo determinato o per assegno di ricerca, per lo svolgimento di attività di ricerca concesse a progetti a finanziamento nazionale o internazionali, ovvero alla vincita di un bando competitivo con l'assunzione per chiamata diretta da parte dell'ente ospitante;
 - che per le iniziative di stabilizzazione del personale assunto mediante procedure diverse da quelle concorsuali¹¹, si provveda all'espletamento di procedure per l'accertamento dell'idoneità;
- per il requisito dei tre anni di servizio, oltre a modifiche di carattere formale, si è previsto che si tenga conto, oltre ai periodi prestati con l'ente che procede all'assunzione, anche di attività relativa alle collaborazioni coordinate e continuative e gli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge n. 240/2010, anche delle collaborazioni coordinate e continuative prestate presso fondazioni operanti con il sostegno finanziario del MIUR, posti in essere dall'ente che procede all'assunzione, da altri enti pubblici di ricerca o dalle università (comma 1, cpv. 4-*ter*);
- viene prorogato dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 il termine relativo alle procedure di stabilizzazione previste ai commi 1 e 2 del D.lgs. n. 75/2017¹² (comma 1, cpv. 4-*quater*);
- si è introdotta una nuova disposizione in cui si prevede che, sulle procedure di cui all'articolo 20, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017 poste in essere dagli enti pubblici di ricerca, il limite del 50 per cento dei posti disponibili sia da intendere come riferito non ai posti della dotazione organica bensì alle risorse disponibili nell'ambito delle facoltà di assunzione. Il computo di tali risorse viene stabilito dai piani triennali di attività di cui all'articolo 7 del D.lgs. n. 216/2018 e le procedure concorsuali previste a garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno nei ruoli della pubblica amministrazione sono concluse con l'assunzione dei vincitori entro e non oltre il 31 dicembre 2024 (comma 1, cpv. 4-*quinqies*).

Inoltre, al D.lgs. n. 216/2018 viene introdotto l'articolo 12-*bis* nel quale si prevede che (comma 1-*bis*):

- in caso di stipula del contratto a tempo determinato o assegno di ricerca per lo svolgimento di attività di ricerca e tecnologiche, previa procedura selettiva per titoli

¹¹ articolo 20 comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 75/2017.

¹² La norma di riferimento, l'articolo 20 del D.lgs. n. 75/2017, si riferisce al triennio 2018-2020.

e colloquio e dopo il completamento dei tre anni anche non continuativi negli ultimi cinque anni, l'ente può trasformare il contratto o l'assegno in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in relazione alle medesime attività svolte e nei limiti stabiliti del fabbisogno di personale (nuovo articolo 12-*bis*, comma 1);

- al fine di garantire l'adeguato accesso dall'esterno ai ruoli degli enti, alle procedure di cui al comma 1 è destinato il 50 per cento delle risorse disponibili per le assunzioni nel medesimo livello, indicate nel piano triennale di attività di cui all'articolo 7 (nuovo articolo 12-*bis*, comma 2);
- al fine di completare le procedure per il superamento del precariato poste in atto dagli enti, in via transitoria gli enti possono attingere alle graduatorie, ove esistenti, del personale risultato idoneo alle procedure di selezione di cui all'articolo 20, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017, per procedere all'assunzione di cui al comma 1 del presente articolo (nuovo articolo 12-*bis*, comma 3).

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che, anche a seguito delle modifiche intervenute in sede referente, resta fermo che l'articolo 6 opera nel rispetto del limite delle facoltà assunzionali degli enti interessati e dunque, prevedibilmente, in condizioni di neutralità finanziaria. Sul punto sarebbe comunque utile una conferma.

ARTICOLO 9

Copertura finanziaria

In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che la lettera *e-bis*) del comma 1 dell'articolo 9 provvede alla copertura degli oneri derivanti dal reclutamento di ulteriori ottantasette dirigenti tecnici a decorrere dal 2023, previsto dal comma 3 dell'articolo 2 del presente decreto, pari a 11,26 milioni di euro a decorrere dal 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo "La Buona Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica, di cui all'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015. Al riguardo, nel ricordare che tale Fondo è stato incrementato di 7,26 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 ai sensi del comma 18-*quinquies* dell'articolo 1 del decreto, introdotto durante l'esame in sede referente dalle Commissioni VII e XI, appare necessario che il Governo confermi la sussistenza delle occorrenti risorse e assicuri che l'utilizzo delle risorse stesse non comprometta la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente.